



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Imperia quale Giudice del Lavoro, in persona del dott. Roberto De Martino, ha emesso, all'udienza di discussione del 22 gennaio 2019, la seguente

SENTENZA

a definizione del procedimento iscritto al n. 531/2017 R. Gen., vertente

TRA

P A, B R, D. G., , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ingrid Mamino e Giuliana Basso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Imperia –P.zza Dante n. 23/D

-RICORRENTI-



E

XXXX., in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Vittorio Provera e Francesco Cristiano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fausto Moreno, in Sanremo (IM)– Via Roma n. 176

-RESISTENTE-

avente ad oggetto: ripristino riduzione tariffaria e pagamento somma.

Conclusioni delle parti e ragioni della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4 agosto 2017, P A., B.A R.D , tutti ex dipendenti del gruppo XXXXXX. ormai in pensione, hanno agito per conseguire il ripristino della agevolazione tariffaria goduta sino al 31/12/2015, oltre alla restituzione delle somme in eccesso versate di conseguenza a decorrere dal gennaio 2016.

All'uopo, i ricorrenti esponevano che, in applicazione della regolamentazione collettiva per i cessati ed i superstiti, avevano usufruito di una riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita, in relazione al consumo di energia elettrica per uso familiare. Soggiungevano che, in data 12 ottobre 2015, l'Azienda aveva effettuato la disdetta di tale disciplina collettiva e, di

conseguenza, non aveva più riconosciuto loro, dal gennaio successivo, alcuna riduzione tariffaria.

La soc. convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha contestato la pretesa avanzata *ex adverso*, concludendo per il rigetto della domanda.

Osserva il Giudicante che il ricorso in esame è fondato, e va pertanto accolto.

La presente controversia ha ad oggetto, in buona sostanza, l'accertamento della efficacia (o meno), nei confronti degli odierni istanti, dell'atto, qualificato come disdetta, con cui XXXXXX ha inteso revocare la ridetta agevolazione tariffaria riconosciuta in precedenza.

Sotto quest'ultimo profilo, è necessario analizzare la dinamica con cui il diritto qui scrutinato ha fatto ingresso nel patrimonio giuridico dei ricorrenti. Al riguardo, viene in rilievo la contrattazione nazionale di carattere collettivo che, come noto, non ha diretta efficacia vincolante per tutti i lavoratori del settore interessato (non essendo stato mai varato il regime di registrazione dei sindacati previsto dall'art. 39 Cost.): le clausole collettive, pertanto, sono applicabili al singolo rapporto di lavoro solo *per relationem*, cioè se ed in quanto richiamate dal contratto individuale.

I lavoratori (ad oggi ex), ivi compresi i loro superstiti, hanno acquisito in tal modo il diritto di godere della agevolazione in questione per il periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo.

La revoca del beneficio da parte della Azienda è stata invece fondata sulla disdetta, unilaterale per sua natura, adottata il 12/10/2015 e poi trasfusa nell'accordo sindacale siglato in data 27/11/2015.

Senonchè, quest'ultimo atto è intervenuto in un momento in cui i ricorrenti erano stati già collocati a riposo, di talchè il loro contratto individuale di lavoro era ovviamente venuto meno: non residua perciò spazio alcuno per l'operatività del medesimo percorso giuridico, sia pure in senso contrario, che ha comportato l'acquisito del diritto *de quo*.

In mancanza di una specifica adesione da parte degli interessati, quindi, l'accordo di cui sopra rimane *res inter alios acta*, inidoneo ad incidere negativamente sulla loro sfera giuridica.

E' peraltro certamente da condividere l'osservazione di parte ricorrente secondo cui le OO.SS. firmatarie erano prive di ogni potere di rappresentare i pensionati od i superstiti dei lavoratori.

Siffatta impostazione giuridica della questione costituisce, a ben vedere, una mera applicazione del principio, affatto fondamentale in ambito civilistico, della cd. relatività del contratto, fissato dall'art. 1372 comma 2 c.c. Gli odierni ricorrenti, non più lavoratori, sono infatti terzi per definizione rispetto all'accordo sindacale.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva i

diritti attribuiti dal contratto non risentono dei contratti successivi (il cui oggetto è limitato ai rapporti in corso), salvo ovviamente adesione, ratifica od acquiescenza -Cass. n. 2361/1996.

Sotto altro profilo, è poi il caso di evidenziare che la tematica inerente alla facoltà generale di recesso riconosciuta alla parte che abbia concluso un accordo senza termine finale di durata non assume rilevanza decisiva ai presenti fini decisorii.

Siffatta questione, posta alla base di molte decisioni sfavorevoli ai ricorrenti, riguarda infatti la possibilità di sottrarsi alla portata vincolante di un'obbligazione scaturente da un contratto dotato di vigenza perpetua, quale appunto un accordo collettivo privo di scadenza.

A prescindere dal rilievo che l'agevolazione per cui è causa rimane temporalmente contenuta nella durata della vita dell'avente diritto (pensionato o superstite che sia), occorre tuttavia precisare l'aspetto da delibare sul piano giuridico non investe la sola legittimità di un eventuale recesso, ma si estende alla efficacia soggettiva dell'atto.

La disdetta aziendale in esame, quand'anche reputata legittima (siccome espressione di un diritto potestativo), non può però ritenersi efficace, per le considerazioni svolte in epigrafe, rispetto a quei soggetti che, in quanto collocati a riposo, sono divenuti definitivamente estranei alle modifiche contrattuali intervenute in sede sindacale.

Le sentenze di segno contrario, pur cospicue, non convincono, laddove si limitano a delibare la mera validità del recesso aziendale, senza nemmeno scrutinare la questione (ulteriore sul piano logico-giuridico) della sua opponibilità a soggetti ormai non più titolari di alcun contratto di lavoro.

L'accertata inefficacia della disdetta comporta, in definitiva, la persistenza del diritto degli istanti a godere del beneficio revocato: il processo va definito in tal senso, oltre alla restituzione degli importi versati in eccesso sin dal gennaio 2016 -con gli interessi legali dal momento della notifica della domanda giudiziale.

La novità della questione trattata, nonché la portata innovativa della presente decisione rispetto all'attuale panorama giurisprudenziale, induce il Giudicante a ravvisare i presupposti richiesti dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) condanna XXXXXXXX a ripristinare, in favore dei ricorrenti, la riduzione tariffaria per cui è causa;
- b) condanna XXXXXXXXX. a restituire ai ricorrenti quanto da questi versato in eccedenza sin dal gennaio 2016, oltre agli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
- c) compensa le spese;



d) fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Imperia, li 22 gennaio 2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Roberto De Martino)